COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia Di Treviso

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

(Art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

(approvato con D.C.C. n. 67 del 28/11/2011)

TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento deve intendersi:

a) *per luogo pubblico* : quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze, aree);

b) *per luogo aperto al pubblico* : quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso, ecc.);

c) *per luogo esposto al pubblico* : quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);

d) *per spettacoli* : quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro);

e) *per trattenimenti* : quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);

f) *per manifestazioni temporanee* : le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;

g) *per allestimenti temporanei* : le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

h) *per locali* : l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

i) *per attività di spettacolo viaggiante* : le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, giusto il D.M. 18 maggio 2007 *"Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"*;

j) *per attrazione dello spettacolo viaggiante* : ogni singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M. 18 maggio 2007;

k) *per parco di divertimento* : il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, giusto il D.M. 18 maggio 2007;

l) *squadra di sorveglianza della manifestazione* : è costituita da addetti alla lotta antincendio, incaricati di assicurare, tra l'altro - durante l'attività - l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;

Art. 2 - Competenza delle Commissioni di Vigilanza

1. I compiti della Commissione Comunale di vigilanza riguardano la verifica dei locali cinematografici o teatrali e per spettacoli viaggianti di capienza fino a 1.300 spettatori, aperti al pubblico, e per gli altri locali o impianti con capienza fino a 5.000 spettatori, quali:
   a) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
   b) auditori e sale convegni;
   c) locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
   d) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
   e) parchi di divertimento;
   f) luoghi all'aperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto al successivo Titolo III;

g) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non di spettacolo o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;

h) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;

i) impianti sportivi in genere di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996;

j) manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, in presenza di una superficie lorda superiore a 4.000 mq. se al chiuso e 10.000 mq. se all'aperto. In caso diverso, si applica quanto previsto al successivo articolo 8.

Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza a riguardo è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

2. Sono esclusi dai compiti di vigilanza:

a) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 *"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi"* e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:

a1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;

a2. pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;

b) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei quali vengono effettuati piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;

c) fiere di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;

d) gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'Interno;

e) palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;

f) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico.

2.1 Sono comunque escluse dall'obbligo del parere della Commissione Comunale le attività per le quali non sia previsto il rilascio dell'agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., nonché quelle previste al successivo Titolo III.

Art. 3 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. I progetti dei locali e degli impianti **permanenti** con capienza pari o inferiore a 200 persone, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti, sono soggetti al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che può disporre anche i successivi controlli.

2. Le verifiche e gli accertamenti dei medesimi locali ed impianti devono essere effettuati, in base alle relative competenze, da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nonché la conformità al progetto approvato dalla Commissione di Vigilanza e, per i locali con capienza fra 101 e 200 persone, la conformità al parere di prevenzione incendi espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. In tale ultimo caso dovrà essere prodotta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi secondo le modalità previste dall'articolo 3 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

3. In presenza di allestimenti **temporanei**, le verifiche e gli accertamenti delle strutture e dei relativi impianti devono essere effettuati, in base alle relative competenze, da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica - da presentare preventivamente al Comune - attesta la rispondenza della struttura e dei relativi impianti alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 e s.m.i..
   Tutta la relativa documentazione tecnica progettuale e certificativa citata nella suddetta relazione dovrà essere consegnata - a cura di detto professionista – al titolare della licenza di pubblico spettacolo o intrattenimento e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. In caso di ripetitività di una manifestazione temporanea con capienza inferiore a 200 persone, anche se con le stesse tipologie di strutture ed impianti, dovrà essere presentata una nuova relazione tecnica predisposta nei termini di cui al presente comma. Per la validità del parere sul progetto espresso dalla Commissione, vale quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4 - Validità dell'agibilità per allestimenti temporanei ripetitivi

1. L'agibilità attestata dalla Commissione e relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti, ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata, e ferma restando la facoltà del Comune di effettuare un generico sopralluogo di controllo di rispondenza alle caratteristiche ed alle prescrizioni delle edizioni precedenti.

2. Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore dovrà presentare un'apposita dichiarazione attestante l'utilizzo delle stesse tipologie di strutture ed impianti e le medesime modalità di impiego. L'organizzatore dovrà presentare al Comune – preventivamente all'inizio della manifestazione – un'opportuna autocertificazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione, munita in allegato della documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio di strutture, attrezzature, palchi, impianti elettrici, ecc., conformemente alla situazione corrispondente alla prima installazione.

3. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex articoli 68 o 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzi la stessa tipologia di strutture ed impianti, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

TITOLO II

Procedure

Art. 5 - Modalità di ottenimento dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S.

1. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione Comunale o Provinciale, il richiedente deve presentare apposita domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco:
   a) per ottenere il parere sul progetto [articolo 141, comma 1, lettera a) del regolamento T.U.L.P.S.]:
      a1. per nuova realizzazione;
      a2. per sostanziali modifiche allo stato esistente, compresi adeguamenti a disposizioni di legge;
   b) per verificare l'agibilità, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza, se previsto.

   Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica.
2. Le domande per allestimenti temporanei devono essere corredate della documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato, relativa alle strutture utilizzate. Le domande dovranno inoltre essere corredate da planimetria illustrativa dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto della localizzazione, e da una relazione su parcheggi e viabilità interessata. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.
3. Per gli allestimenti, siano essi temporanei o permanenti, gli organizzatori possono utilizzare l'apposita modulistica predisposta d'intesa tra il Comando provinciale Vigili del Fuoco, le Aziende U.L.SS. della provincia di Treviso e l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, e disponibile sul sito del Comune o su altro sito eventualmente ivi specificato.
4. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per eventuali successive ulteriori richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata improcedibile.
5. Nel caso in cui la Commissione, intesa anche come singolo componente o suo ufficio di riferimento, rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Per l'attestazione dell'agibilità ex articolo 80 del T.U.L.P.S. non è necessario che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U.L.P.S., trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di verifica attestante la regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza.

Art. 6 - Commissione Comunale di Vigilanza

1. Funzionamento della Commissione

1.1 Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

A tal fine:

a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio competente almeno 30 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;

b) i servizi competenti sono tenuti ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima, e la stessa verrà quindi trasmessa in copia al Comando dei Vigili del Fuoco e all'Azienda U.L.SS.;

c) entro il medesimo termine il segretario della Commissione provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l'apposito programma;

d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione;

e) almeno 10 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dai Vigili del Fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.

1.2 Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

1.3 La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è inviata, per opportuna conoscenza, anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale – a richiesta della Commissione - può essere ascoltato durante la seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante.

1.4 L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.

1.5 Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui all'art. 141 bis, commi 2 e 3 , del regolamento T.U.L.P.S. . È sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario. La Commissione delibera a maggioranza assoluta. Copia del predetto verbale deve essere trasmesso – per i locali e gli impianti permanenti soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi – anche al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

1.6 Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente indicati dalla Commissione.

1.7 La durata della Commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina.

1.8 Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, anche alle analoghe Commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

1.9 Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione eventuali spese di sopralluogo, nella misura e con le modalità stabilite con atto di Giunta Comunale.

2. Fase di esame di progetto

Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'articolo 142 del regolamento T.U.L.P.S., la competenza della Commissione Provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9 dell'articolo medesimo.

3. Fase di sopralluogo di verifica

3.1 Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori dovranno, di norma, tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.

3.2 Ai fini della verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, deve essere acquisita la prova del completamento della pratica di prevenzione incendi.

3.3 Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere, la verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti, di cui al punto b) dell'articolo 141 del regolamento T.U.L.P.S., inizia con l'esame della documentazione prodotta a corredo della domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una *"Commissione ristretta"* per ultimarne le operazioni.

3.4 La verifica di cui al precedente comma può tenersi, con le modalità in esso indicate, anche periodicamente per più manifestazioni programmate nell'arco di un determinato periodo.

3.5 Nelle manifestazioni temporanee e laddove i locali siano già stati realizzati o adeguati, l'esame del progetto può avvenire contestualmente alla verifica dei locali medesimi.

TITOLO III

Manifestazioni temporanee escluse dai compiti di vigilanza della Commissione Comunale

Art. 7 - Criteri generali per le manifestazioni escluse dai compiti di vigilanza

1. Le manifestazioni esemplificate nel presente Titolo rientrano tra quelle escluse dai compiti di vigilanza, a prescindere dal numero di persone del pubblico partecipanti, salvo diversa valutazione degli organi preposti alla sicurezza.
2. Le manifestazioni esemplificate nel presente Titolo, o altre manifestazioni assimilabili per analogia, dovranno osservare, in generale, le specifiche regole tecniche all'uopo previste (in materia antincendio, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.) nonché gli accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature. In materia di sicurezza antincendio, dovranno altresì essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:
   - Titolo XVIII del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, così come integrato dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2001;
   - Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 riguardante i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
3. Dovrà essere fatta salva la vigente normativa in materia di attività rumorose, nonché quella inerente la segnaletica di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.).
4. Le manifestazioni di cui agli articoli seguenti sono esemplificate in quanto maggiormente frequenti e per esse si riporta un elenco esplicativo ma non esaustivo delle prescrizioni da ottemperare ai fini del loro svolgimento; resta ferma la facoltà per il Comune di stabilire - nell'ambito dell'attività istruttoria e/o di vigilanza - eventuali altre prescrizioni in relazione alla specificità della manifestazione.
5. La documentazione prescritta per ciascuna tipologia di evento, dove non diversamente precisato, deve essere acquisita a cura dell'organizzatore e resa disponibile per il Comune e altri organi di vigilanza nel luogo dove si tiene l'evento o, se non possibile, in altro luogo preventivamente precisato, ed esibibile su richiesta anche successivamente alla sua conclusione.

Art. 8 - Manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 23 maggio 2002, n. 11

1. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche, per le quali è prevista l'installazione di apposite strutture con una superficie lorda inferiore a 4.000 mq.*, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
   a) presentazione, da parte dell'organizzatore, della stessa documentazione tecnica e certificativa prevista per le attività di pubblico spettacolo;
   b) predisposizione di uno specifico spazio riservato all'assistenza sanitaria, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
   c) dotazione minima di servizi igienici, con esclusione di eventuali altri servizi igienici riservati al personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
      - con superficie fino a mq. 250: un servizio, accessibile anche ai disabili;
      - con superficie compresa tra mq. 250 e mq. 2000: tre servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno uno accessibile anche ai disabili;
      - con superficie superiore a mq. 2000: sei servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno due accessibili anche ai disabili;

d) deve essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza – formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
e) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
f) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
g) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco.

2. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto', per le quali non è prevista l'installazione di alcuna struttura di copertura, nel contesto di un'area avente superficie lorda compresa tra 1000 e 10.000 mq.*, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni generali:
   a) predisposizione di uno specifico spazio riservato all'assistenza sanitaria, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
   b) dotazione minima di servizi igienici:
      - con superficie fino a mq. 250: un servizio, accessibile anche ai disabili;
      - con superficie compresa tra mq. 250 e mq. 2000: tre servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno uno accessibile anche ai disabili;
      - con superficie superiore a mq. 2000: sei servizi, da tenere distinti in donne e uomini ed almeno due accessibili anche ai disabili;

      In alternativa alla dotazione di cui sopra, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, per l'utilizzo (a titolo non oneroso) dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.
   c) deve essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza – formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;
   d) deve essere acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo - per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
   e) i gruppi elettrogeni devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007), e deve essere acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
   f) l'area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
   g) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
   h) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
   i) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – siano classificati per la reazione al fuoco.

3. Per lo svolgimento di *manifestazioni fieristiche 'a cielo aperto', nel contesto di un'area avente superficie lorda inferiore a 1000 mq*, deve essere acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo - per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone.

4. Resta ferma in capo al Comune, o ad altri organi di sorveglianza, la competenza di vigilare sul rispetto delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

Art. 9 - Manifestazioni temporanee all'aperto

1. Per l'effettuazione di *spettacoli o trattenimenti all'aperto*, in aree non delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, devono essere osservate le seguenti prescrizioni generali:

   a) Nel caso di <u>*concerti, rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, sfilate di moda, manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi similari di carattere vario*</u>:
      a1. le sedie devono essere disposte in settori con non più di 100 posti, con un massimo di 10 posti per fila e di 10 file; dette sedie devono essere rigidamente ancorate tra di loro; i settori devono essere separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a metri 1,20;
      a2. l'area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
      a3. deve essere acquisita, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti (se di altezza superiore a m. 0,8) e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
      a4. deve essere acquisita, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evinca la capienza massima di persone consentita;
      a5. deve essere acquisita idonea dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo - per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
      a6. vengano dislocati estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; in ogni caso in prossimità del quadro elettrico e del palco vengano dislocati in posizione segnalata almeno n. 5 idonei estintori di tipo approvato dal Ministero dell'Interno aventi capacità estinguenti non inferiore a 34A-244B-C (n. 1 in prossimità del quadro elettrico e n. 4 in prossimità del palco);
      a7. segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su appositi spazi delimitati;
      a8 per il pubblico devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni 1000 persone, da tenere distinti in donne e uomini, oltre ad uno accessibile anche ai disabili. In alternativa, può essere acquisita la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell'area della manifestazione, o almeno due esercizi per manifestazioni fino a 200 persone, per l'utilizzo (a titolo non oneroso) dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;
      a9. preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
      a10. i gruppi elettrogeni devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007), e deve essere acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
      a11. eventuali elementi di arredo o rivestimento – ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane – devono essere classificati per la reazione al fuoco;

a12. deve essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza – formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;

a13. prescrizioni per l'assistenza sanitaria:
- fino a 1000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
- da 1000 a 2500 persone: presenza di almeno un'ambulanza;
- oltre 2500 persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre devono essere disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso.

a14. proiezioni cinematografiche: il telo deve essere di classe 1 di reazione al fuoco e per lo stesso deve essere acquisita apposita dichiarazione di corretto montaggio a firma di un tecnico abilitato.

b) Nel caso di *festeggiamenti per carnevale - sfilata carri*:

b1. deve svolgersi su strade chiuse al traffico;

b2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;

b3. nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l'organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa;

b4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone che prendono posto sui carri o che sono impiegate per la manifestazione;

b5. i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. deve essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

b6. le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile,l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

b7. deve essere acquisita, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti (se di altezza superiore a m. 0,8) e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;

b8. deve essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza – formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;

b9. i gruppi elettrogeni devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007), e deve essere acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;

b10. prescrizioni per l'assistenza sanitaria:
- fino a 1000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, appositamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, presidiato da idoneo personale appositamente formato;
- da 1000 a 5000 persone: presenza di almeno un'ambulanza;
- oltre 5000 persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre devono essere disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso.

c) Nel caso di *manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circoscritte con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, con posizionamento del pubblico all'esterno del circuito o area di gara*, eccezionalmente adibite a tal fine:

c1. deve essere prodotta apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione;

c2. il percorso di gara deve svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato – se previsto - dall'Organo sportivo competente;

c3. il percorso deve essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni devono assicurare - in caso di urto accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell'energia elettrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;

c4. deve essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto del veicolo, tra il percorso e l'area di movimentazione degli spettatori, che deve essere opportunamente delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di sicurezza deve essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione deve risultare da specifica relazione tecnica da presentare congiuntamente all'istanza;

c5. la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, deve essere opportunamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante deve avvenire esclusivamente in taniche del tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri;

c6. deve essere acquisita, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, dalle quale si evinca la capienza massima di persone consentita;

c7. devono essere predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all'uopo formato e proposto.

c8. deve essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza – formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'Autorità competente ai fini della sicurezza;

c9. per il pubblico devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni 1000 persone, da tenere distinti in donne e uomini, oltre ad uno accessibile anche ai disabili. In alternativa, può essere acquisita la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, o almeno due nel caso di gare inferiori a 2 km di percorso, ubicati nell'ambito della manifestazione, per l'utilizzo (a titolo non oneroso) dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello;

c10. devono venire dislocati estintori, opportunamente segnalati e distribuiti lungo il percorso, in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;

c11. in caso di gara sportiva, assistenza sanitaria i concorrenti: deve essere presente per tutta la durata della gara n. 1 ambulanza di soccorso con medico a bordo; in caso di allontanamento dell'ambulanza la gara deve essere interrotta.

c12. assistenza sanitaria per il pubblico:

- fino a 1000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
- da 1000 a 2500 persone: presenza di almeno un'ambulanza;
- oltre 2500 persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre devono essere disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso.

Le prescrizioni di cui al presente punto c) - non strettamente previste per gare sportive - possono essere discrezionalmente applicate anche in presenza di esibizioni, compatibilmente con la rilevanza delle stesse e le relative modalità di svolgimento.

2. Resta ferma in capo al Comune la competenza di vigilare sul rispetto delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

Art. 10 - Installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante

1. Per gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, è necessario acquisire, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, la seguente documentazione:
   a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
   b) copia del libretto dell'attività dal quale si evinca l'avvenuta verifica annuale dell'attrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007 *"Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"*;
   c) dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività, sottoscritta dal gestore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa da tecnico abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro elettrico dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività a firma di tecnico abilitato;
   d) dichiarazione rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante di conoscenza del corretto uso dell'attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza.

2. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, dovranno altresì essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
   a) deve essere garantita una distanza minima di almeno:
      - m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in movimento;
      - m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi similari posti sul retro dell'attrazione, non direttamente accessibile al pubblico;
      - m. 6 da edifici, tendoni o strutture similari ivi adiacenti;
   b) nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, deve essere garantito un accesso all'area costituito da un corridoio centrale avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un'altezza libera a m. 4, nonché un'idonea area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento ai mezzi pesanti dei Vigili del Fuoco;
   c) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
   d) ogni attrazione deve disporre di almeno n. 1 estintore - avente capacità estinguente non inferiore a 34A-144BC, in regola con gli obblighi di controllo periodico.

3. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di divertimento o di strutture per il pubblico che prevedano la capienza superiore alle 200 persone.

4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di vigilare sul rispetto delle succitate prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

TITOLO IV

Norme finali

Art. 11 - Norme finali ed approvazione

1. Il presente regolamento si applica anche alle manifestazioni organizzate dal Comune.

2. Sono esenti dall'obbligo di licenza le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

3. Nel caso di installazioni - su suolo pubblico o privato - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette al rilascio di apposita autorizzazione temporanea:
   a) dovrà essere prodotta al Comune idonea relazione tecnica – a firma di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri - attestante la rispondenza della struttura e dei relativi impianti alle regole tecniche stabilite con decreto Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.
      Tutta la relativa documentazione tecnica progettuale e certificativa dovrà essere consegnata - a cura di detto professionista – al titolare dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
      In caso di ripetitività di una manifestazione temporanea, con le stesse tipologie di strutture ed impianti, dovrà essere presentata una nuova relazione tecnica predisposta nei termini di cui al presente comma.
   b) non deve essere acquisito alcun parere della Commissione Comunale.

   La stessa procedura dovrà essere rispettata anche in caso di installazioni - su suolo pubblico - di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad uso privato, secondo le prescrizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico.

4. Nel caso di attività temporanee di pubblico trattenimento e/o di somministrazione di alimenti e bevande in apposite strutture, deve essere prevista almeno la seguente dotazione di servizi igienici:
   - *per il pubblico:*
     - inferiore a 200 persone: n. 1 servizio accessibile anche ai disabili;
     - da 200 fino a 500 persone: n. 2 servizi, di cui n. 1 per maschi e n. 1 per femmine accessibile anche ai disabili
     - da 501 a 1.000 persone: n. 5 servizi, di cui n. 2 per maschi, n. 2 per femmine e n. 1 accessibile ai disabili;
     - per ogni 1.000 persone in più o frazione di 1.000: n. 3 servizi, di cui n. 1 per maschi, n. 1 per femmine e n. 1 accessibile ai disabili.
   - *per il personale addetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:*
     - n. 1 servizio ogni 1.000 persone di pubblico, o frazioni di esse.

5. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento - rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 - deve essere chiesto al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il relativo servizio di vigilanza antincendio.

6. Con l'approvazione del presente regolamento vengono sostituiti gli indirizzi per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico trattenimento, già approvati a suo tempo con deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 15/10/2003.